



# COMUNE di *PERLETTO*

*Provincia di Cuneo*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N.23**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASI -  
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2019**

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventuno**, del mese di **dicembre**, alle ore **18:30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
<b>Sig. Ernesto BECCUTI</b>	Sindaco	Sì
<b>TEALDO Piergiuseppe</b>	Vice Sindaco	Sì
<b>CERUTTI Sandro</b>	Consigliere	No giust.
<b>DELPIANO Sara</b>	Consigliere	Sì
<b>GHIDONE Rita</b>	Consigliere	Sì
<b>GOMBA Luisella</b>	Consigliere	Sì
<b>PETRINI Silvia</b>	Consigliere	Sì
<b>REOLFI Luigi</b>	Consigliere	Sì
<b>REOLFI Paolo Enrico</b>	Consigliere	Sì
<b>ROCCA Laura</b>	Consigliere	Sì
<b>VOTTERO Emanuele</b>	Consigliere	Sì
	Totale Presenti:	10
	Totale Assenti:	1

Assiste quale Segretario Comunale **Dott. Maurizio BALESTRINO**

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Sig. Ernesto BECCUTI** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) con decorrenza dal 1° Gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore,
  - l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
- Questa seconda componente è a sua volta articolata in due tributi: la TARI finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e la TASI, destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili;
- con il termine "servizi indivisibili" si intendono quei servizi prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori;
- le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI, saranno applicate alla base imponibile corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell'imposta municipale propria (IMU);

**TENUTO CONTO** della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014):

- Commi da 639 a 640 –Istituzione IUC (Imposta Comunale Unica)
- Commi da 641 a 668 –TARI (componente tributo servizio rifiuto)
- Commi da 669 a 681 –TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- Commi da 682 a 705 (Disciplina generale componenti TARI e TASI)

**VISTO** che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

***"14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:***

*a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*

*b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:*

*«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*

**VISTO** che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**TENUTO CONTO** che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n.208/2015 hanno comportato una perdita di gettito, stimata dall'Ente in €. 11.987,00, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nell'anno 2018;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) così come modificato dall'art. 1 comma 42 della Legge di bilancio 2017 n.232 dell'11.12.2016, il quale ha disposto fra l'altro che : "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia

delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”;

**Richiamato:**

- l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
  - lo stesso articolo 1, comma 677 della citata legge, dispone che “Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille”;
  - l'articolo 1, comma 28 della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che “Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”;
- a) il già citato articolo 1, comma 42, della legge n. 232/2016, che alla lettera b) consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;

**TENUTO** conto del gettito TASI nell'annualità 2018 nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione **2019** per effetto delle quali appare opportuno confermare la non applicazione della **TASI 2019**;

**RICHIAMATO** il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 15 in data 29/8/2014, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo;

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2007, n. 296, il quale testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

Preso atto del parere preventivo favorevole del Segretario Comunale a sensi Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento;

Preso atto del parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, a sensi Art. 49 e 147 bis -1° comma del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento;

Ad unanimità di voti favorevoli:

## **DELIBERA**

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI CONFERMARE la non applicazione della TASI – Tributo sui servizi indivisibili **anno 2019**;
4. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2019 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).
5. di diffondere il presente atto tramite il sito web del Comune di Perletto.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to: Sig. Ernesto BECCUTI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: Dott. Maurizio  
BALESTRINO

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Li, 14-gen-2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: Dott. Maurizio BALESTRINO

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

**Art. 134 T.U. D.Lgs 18/08/2000 n. 267**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **14-gen-2019** al **29-gen-2019** ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000*).

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 24/01/2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Maurizio BALESTRINO

---

VISTO si esprime parere sul presente atto

Parere	Testo	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità contabile	(art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e s.m.i)	Favorevole	21/12/2018	F.to:Sig. Ernesto BECCUTI
Regolarità tecnico procedimentale	(artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000 e s.m.i.)	Favorevole	21/12/2018	F.to:Dott. Maurizio BALESTRINO

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Li, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Maurizio BALESTRINO